

nomina dei consultori, nella prima attuazione del presente decreto, il Governo del Re è autorizzato a stabilire:

a) il termine entro cui gli enti interessati dovranno procedere alla designazione dei nomi di loro spettanza;

b) la data di entrata in ufficio dei consultori;

c) la durata della prima permanenza in carica dei consultori.

Fino a che non sarà stabilita la data di cui alla lettera b) del presente articolo, l'applicazione di tutte le norme del presente decreto relative ai consultori e alla Consulta resterà sospesa, e le pronunzie della Commissione prevista dall'articolo 31 del presente decreto saranno valide anche in mancanza dei membri di cui alla lettera d) dello stesso articolo 31.

*Articolo 45.* Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto ed a modificare e coordinare la legislazione vigente in relazione all'ordinamento stabilito per il Governatorato di Roma.

E abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto o incompatibile con esso.

*Articolo 46.* Salvo il disposto dell'articolo 44, il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

e) Änderungen in der Organisation des Gouvernements von Rom.

Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma.

Legge 6 dicembre 1928, n. 2702 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1928, n. 289).

*Articolo 1.* Il Governatorato di Roma è retto ed amministrato da un Governatore, coadiuvato da un vice-governatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Ha, inoltre, una Consulta, denominata Consulta di Roma e composta di dodici membri.

*Articolo 2.* Il Governatore ed il vice-governatore sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

*Articolo 3.* I membri della Consulta sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con quello delle corporazioni. Essi durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello delle corporazioni. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

L'ufficio di consultore è gratuito.

*Articolo 4.* La Consulta di Roma è presieduta dal Governatore, che la convoca quando lo ritenga necessario. Il Presidente ne fissa, altresì, l'ordine dei lavori.

In caso di assenza od impedimento del Governatore, la facoltà di convocare la Consulta e di fissarne l'ordine dei lavori, nonchè di presiederla, spetta al vice-governatore.

Alle adunanze della Consulta assiste il Segretario Generale.

*Articolo 5.* Le sedute della Consulta non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni della Consulta sono prese a maggioranza di voti.

*Articolo 6.* Il parere della Consulta deve essere inteso sui seguenti oggetti

- 1º) bilancio preventivo;
- 2º) conto consuntivo;
- 3º) applicazione di tributi e regolamenti relativi;
- 4º) piani regolatori per la esecuzione delle opere di qualsiasi natura;
- 5º) assunzione diretta dei pubblici servizi.

Il Governatore può, inoltre, richiedere il parere della Consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

*Articolo 7.* I provvedimenti del Governatore, nelle materie nelle quali non sia richiesta una speciale approvazione, sono definitivi.

In nessun caso i consultori hanno facoltà di impugnare i provvedimenti del Governatore.

*Articolo 8.* Fino al 30 giugno 1929, il Governatore di Roma è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dal Governatorato, anche se l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale stesso sia regolato da speciali disposizioni di legge o di regolamento, compresi i maestri elementari;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

Nulla è innovato al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, restando, altresì vietato ogni aumento dell'onere globale risultante, alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

*Articolo 9.* Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e di ogni altra legge contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

*Articolo 10.* Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925 n. 1949, e dei successivi decreti-legge che lo hanno modificato, della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia; anche modificandone le disposizioni.